

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 11	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Istituzione Addizionale Comunale Irpef anno 2023- approvazione regolamento ed aliquota.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 20.00, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	VITTONI Fabrizio	X	
2	DABRAMO Alessio	X	
3	CERINI Luca	X	
4	BELTRAMI Paolo	X	
5	DEAMBROSI Valerio	X	
6	PORINI Rino		XG
7	RIGOTTI Vilma	X	
8	VICARIO Mauro Giovanni	X	
9	BIANCHI Alberto	X	
10	MARTINELLI Davide	X	
11	TORNIMBENI Alessia		X
TOTALE		9	2

Partecipa altresì il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998 come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 2008 n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010; - l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni; - con la risoluzione n. 1/ DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
- che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
- che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini, dell'imponibile sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio 'di' progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998. n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale

comunale;

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Visto lo schema di regolamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in base al quale il Comune ha determinato una sola aliquota, fissandola allo 0,60% e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di istituire, a far data dal 1^o gennaio 2023 l'addizionale comunale all'Irpef nell'aliquota unica dello 0,60%, stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2023 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, così come modificato dall'art. 15-bis della L. 28/06/2019 n. 58.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i", stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio VITTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 29/03/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 29/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 29/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 29/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Germagno, li 29/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Fabrizio VITTONI